



STUDENTI ALLA TERZA

Appunti Studi Aziendali

Il tuo Rappresentante

Santoleri Francesco

Diritto privato

Prof. Elena Bellisario: 17/10/19

Regime di comunione legale

E' piuttosto complesso, ha molteplici norme (da 177 a 197), mentre la separazione le norme sono 4. La comunione dei beni costituisce il regime legale della famiglia, cioè si applica automaticamente senza una diversa scelta dei coniugi. Nel '75, diventa legale e la ratio era quella di arrivare a una parità effettiva dei coniugi. Il regime di comunione attribuisce ai coniugi la cogestione dei coniugi, quindi uguaglianza dei poteri e attribuisce anche una titolarità su tutti gli acquisti che avvengono durante il matrimonio. Il termine comunione ha duplice senso:

- Regime
- Complesso dei beni che sono assoggettati a questo regime.

Altre caratteristiche sono che si tratta di un regime non obbligatorio, perché possono sempre optare per un altro regime. Non è universale perché alcuni beni restano esclusi e restano personali del singolo coniuge. Regime non vincolante.

Ci sono deferenza con la comunione ordinaria che la troviamo disciplinata agli articoli 1100 e si intende l'ipotesi in cui il diritto di proprietà spetta in comune a più persone. La comunione ordinaria è una comunione statica su un determinato bene, ai comproprietari spettano quote differenti. Il singolo comproprietario non può disporre dell'intero ma solo della sua quota dove è proprietario e ha il diritto potestativo di chiedere la divisione dei beni comuni. Diversamente la comunione dei coniugi prevede un regime peculiare; è una comunione dinamica, perché si modifica ad ogni acquisto, questa comunione dà necessariamente a una contitolarità per quote uguali, e su questo 50 % in presenza di alcuni casi può compiere azione su tutto l'intero.

Beni che sono sottoposti a questo regime

Sono tre categorie:

- 1- Beni che cadono in comunione immediata
- 2- Beni che cadono in comunione del residuo (fin quanto perdura questo regime, sono personali questi beni e nel momento in cui la comunione si scioglie vengono divisi a metà uguali).
- 3- Beni personali (beni che restano esclusi dalla comunione).

1 categoria → costituiscono oggetti di questa categoria tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio (questa espressione non è tecnicamente giusta perché bisognava dire "durante questo regime"), non solo i beni compiuti congiuntamente ma anche gli acquisti compiuti separatamente (es. se compro una casa a mio nome; pubblicità negativa). Ci sono anche i beni aziendali e ci sono varie ipotesi utilizzando il criterio della gestione, e del tempo: per quanto riguarda le aziende create insieme dai coniugi dopo il matrimonio e gestite insieme cade tutto in comunione immediata, se invece l'azienda era già stata creata da un solo coniuge prima del matrimonio e poi dopo viene gestita da entrambi i coniugi cadono solo gli utili e gli incrementi (non i beni).

I titoli ad acquisto originario cadono? Se il caso è quello in cui il soggetto è proprietario di un terreno e tutto quello che c'è sopra o sotto è del proprietario (norma accessione); che succede se uno è proprietario del suolo e poi costruiscono insieme sopra? Che regola si applica? Non si sa quale applicare, la giurisprudenza ha acconsentito ad utilizzare la regola dell'accessione, ma una volta che si è optato con l'accessione, l'altro coniuge dovrà essere rimborsato ma come?

Ai diritti di credito che succede? Cadono anche loro, e spetta 50 e 50.

E anche gli acquisti a formazione progressiva (ci vuole un lasso di tempo per perfezionarsi come i contratti preliminari (obbliga le parti a fare quello definitivo) e contratto definitivo, il primo contratto non si fa se devo comprare degli acquisti non importantissimi ma quelli a cui serve un tempo (es. mobile) e allora do un acconto. La proprietà passa con la stipula del definitivo perché quello preliminare fa effetti obbligatori. **Effetto reale del contratto** (non tutti i contratti lo hanno) = il contratto trasferisce un diritto di proprietà da un soggetto all'altro; succede solo quando si fa quello definitivo.

Contratto con condizione sospensiva = non produce effetti finché non si attiva questa condizione ma quando si verifica produce effetti ovviamente, ma retroagiscono al momento della conclusione del contratto; se un coniuge stipula un contratto quando non era in comunione ma si attiva quando è in comunione, non cade in comunione.

La seconda categoria, sono quei beni che se residuano quando la comunione si scioglie vanno divisi a metà. Sono:

- I frutti dei beni = se io ho un appartamento e poi lo do in locazione e percepiscono un canone (frutto) e finché dura la comunione è mio ma nel momento in cui la comunione si scioglie il canone viene diviso. Le cause più ricorrenti è la separazione dei coniugi e quando c'è la devo dare il 50 % all'altro.
- Proventi dell'attività separata = nel momento in cui la comunione si scioglie vanno divisi a metà. La regola è che la vita insieme, se uno ha lavorato bene, il merito è anche dell'altro, quindi si presume un concorso dell'altro coniuge.
- Beni che riguardano l'azienda = dove sia gestita individualmente, allora se questa azienda è stata creata dopo il matrimonio cadono in comunione del residuo tutti i beni dell'azienda. Se l'azienda già esisteva e continua a mandarla avanti da solo cadono solo gli utili e gli incrementi.
- Beni personali = ci sono alcune categorie che sebbene acquistati durante il matrimonio, non cadono.

Sono:

- criterio del tempo = acquisto precedente al matrimonio
- criterio del titolo = i beni acquistati per donazione o per successione non cadono in comunione a meno che nel contratto di donazione non abbiano detto

che quel bene deve essere attribuito a quella comunione.
(Art. 179)

Sono personali anche i beni che sono previsti alla professione (ho acquistato uno studio professionale ed è mio) ma quando l'attività cessa? Non si sa.

E anche i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno come un danno alla persona e se ottengo un risarcimento o una pensione quel bene è personale, però se si trattava di un bene in comunione era di entrambi. E anche gli acquisti per surrogazione = si tratta di quegli acquisti che vengono fatti da un coniuge con il prezzo ottenuto dalla vendita di un bene personale.

Amministrazione

I coniugi possono compiere atti di ordinaria amministrazione separatamente e congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione: dato che quelli di straordinaria devono essere fatti insieme può creare problemi e bisogna andare in tribunale se vuole farlo da solo e anche se vuole escludere l'altro coniuge come nei casi in cui il coniuge ha male amministrato ma sono anche i casi di incapacità. Se questi atti hanno come oggetti immobili registrati sono annullabili. Se l'atto ha come oggetto beni mobili, prevale l'esigenza di garantire la celerità e questi sono validi ed efficaci.

Responsabilità

Art. 2740. Questa norma esprime la garanzia (del creditore) e la tutela è che possono aggredire il patrimonio del debitore e possono aggredire tutti i beni futuri e presenti. L'assunzione dell'obbligazione può avvenire separatamente o congiuntamente. Bisogna distinguere due categorie debiti:

1. Debiti della comunione = (art.186) sono i pesi e gli oneri, e tutti i debiti che vengono presi o congiuntamente o singolarmente ma che grava sui bisogni della famiglia. Di questi debiti rispondono in primo luogo ; 1) il patrimonio della comunione (se non bastano, l'art. 140 prevede una responsabilità in via sussidiaria e si può aggredire 2) i beni personali. La norma prevede che possono aggredire su questi beni nella misura della metà del credito, se l'obbligazione è stata assunta solo da un coniuge ma se invece l'obbligazione è stata assunta da entrambi i coniugi allora questo limite non opera: ciò significa potrà recuperare tutto il credito dal coniuge possidente.)
2. Debiti personali = sono quegli assunti da ciascun coniuge per esigenze proprie o lavorative. Il regime di responsabilità è invertito e si attacca il patrimonio personale ma se non basta, in via sussidiaria si può aggredire la quota in comunione (solo la metà, art.189). I beni personali di un coniuge non rispondono mai dei debiti personali dell'altro. Nel caso del conflitto prevalgono quelli della comunione.

Scioglimento

3 cause:

- Legale = si scoglie per morte, morte presunta, assenza, divorzio, separazione personale dei coniugi (con la separazione si è ancora coniugi). La comunione si scoglie con la separazione. E' anche causa è la dichiarazione di fallimento di un coniuge.
- Convenzionale = I coniugi optano per il regime di separazione, attraverso la stipula di un'apposita convenzione matrimoniale (notaio),
- Giudiziale = può essere pronunciato da un giudice dopo che viene domandato da un coniuge quando uno dei due viene escluso dall'amministrazione o uno mette in pericolo l'interesse della famiglia oppure quando si comporta male.

Una volta sciolto e se il matrimonio perdura, si applica il regime di separazione dei beni e si incomincia a fare una serie di calcoli = ciascun coniuge ha diritto alla metà dei beni in più ha diritto alla metà dei beni de residuo. Prima di fare questa separazione bisogna formare questa " massa" e si devono fare varie cose come il rimborso = quando un coniuge ha abusato del patrimonio comunale per fini personale, le restituzioni = spettano al coniuge che ha utilizzato beni personali a vantaggio della comunione e devono essere restituiti e ha diritto a prelievo. Certi casi non si sa se sono personali o comuni (Beni mobili) e si può dare la prova che il bene è personale con ogni mezzo (= prove documentali, con testimoni, ecc..) se io riesco a dare la prova che un bene è personale e non va diviso, chi sono i terzi pregiudicati? Sono i creditori della comunione. Per tutelare questi creditori la regola prevede che nonostante la prova di proprietà deve provarlo con una prova scritta. Colui che non riesce a trovare la prova, ha un diritto di rivalersi sul 50 della quota del coniuge (sorta di risarcimento).